



Sentenza. n. 01/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **33574** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nata a XXX il XXX, rappresentata e difesa dagli Avv. Giangregorio DE PASCALIS e Lucia Annamaria IEVA, presso lo studio della quale ultima è elettivamente domiciliata, in Andria, alla Via Trani n. 30/N.

contro:

L'INPS

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 10 ottobre 2023 l'Avv. Lucia Annamaria Ieva, per la ricorrente, e l'Avv. Fabiola Leone per l'INPS;

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in epigrafe, depositato in segreteria in data 10 luglio 2017, ritualmente notificato all'INPS, XXX, *ut supra* rappresentata e difesa ha impugnato le seguenti note della Direzione provinciale dell'INPS di Bari:

- n. 0277409 in data 19 luglio 2016, con cui le è stato comunicato l'accertamento di un indebito, pari ad € 106.611,96, maturato sulla pensione privilegiata indiretta in godimento (dal 1° luglio 1984) quale vedova di XXX ex agente di custodia, con contestuale intimazione alla sua rifusione, preavvertendosi che in via cautelativa sarebbero state operate coattivamente ritenute mensili di € 88,99, a decorrere dal 1° settembre 2016;

- n. 0017162 in data 10 gennaio 2017, con la quale, ferma restando l'applicata ritenuta cautelare, il suddetto indebitato è stato rideterminato nel minor importo di € 67.319,36.

Nello specifico, con la prima delle suddette (n. 0277409 del 19 luglio 2016) l'Ente previdenziale, sul presupposto dell'omessa dolosa segnalazione da parte della XXX dell'instaurazione, a decorrere dall'11 gennaio 1991, di un rapporto d'impiego a tempo indeterminato con l'Amministrazione della Giustizia, ha contestato l'indebita percezione:

a) dell'Indennità Integrativa Speciale (IIS) e della 13^a mensilità nel periodo dal 1° luglio 2006 al 31 agosto 2016;

b) degli adeguamenti perequativi sulla pensione annua lorda (PAL) e sull'IIS a decorrere dal 1° gennaio 2005 (data di cessazione della compartecipazione della figlia minorenni Rosanna De Lorenzo), per effetto del superamento dei limiti previsti dalla Tab. F, richiamata dall'art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995, derivante dal maggior reddito conseguito dalla XXX, in dipendenza dell'intrapresa attività lavorativa in favore della pubblica amministrazione.

La rideterminazione nel minor importo di € 67.319,36, operata con la successiva nota n. 0017162 del 10 gennaio 2017, è stata, invece, motivata con l'applicazione all'indebitato di cui al precedente punto a) della più favorevole prescrizione quinquennale, rispetto a quella decennale originariamente considerata ai fini del calcolo.

A fondamento del gravame, la ricorrente, oltre a molteplici motivi con cui viene contrastata nel merito la fondatezza, anche nel *quantum*, dell'avanzata pretesa restitutoria (dei quali si dirà in parte motiva nei limiti in cui ciò si renderà necessario ai fini del decidere), richiama, comunque, i principi enunciati dalla giurisprudenza contabile in tema d'irripetibilità dell'indebito pensionistico maturatosi in lungo periodo di tempo, in assenza di concorso doloso del percipiente.

Contestualmente è stata proposta istanza cautelare per la sospensione delle operate ritenute mensili che è stata accolta dalla Sezione, in diversa composizione, con ordinanza n. 110, depositata in data 19 ottobre 2017, all'esito dell'udienza di comparizione tenutasi in pari data.

Dopo che il giudizio è stato riassegnato (in data 6 marzo 2020) a questo giudice (a seguito del trasferimento ad altro ufficio del precedente titolare), la causa, in dipendenza della sopravvenuta epidemia da COVID 2019, è venuta in discussione nel merito, una prima volta, in data 16 febbraio 2021 e, nelle successive udienze del 3 dicembre 2021, 17 maggio 2022, 12 dicembre 2022 e 13

giugno 2023, all'esito delle quali, sono state pronunciate a verbale distinte e graduali ordinanze istruttorie (in rapporto al riscontro fornito a ciascuna di esse), volte ad accertare principalmente l'imputazione quantitativa dell'indebito alle due diverse causali di cui ai sopracitati punti a) e b), nonché ad acclarare l'effettiva natura dolosa della condotta ascritta alla ricorrente.

Acquisiti tutti i richiesti elementi istruttori, la causa è tornata in discussione all'odierna udienza all'esito della quale il giudizio è stato definito come da dispositivo letto nella stessa udienza, quale di seguito trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L'indebito conseguente alla percezione dell'Indennità Integrativa Speciale e della 13^a mensilità

Come riferito in punto di fatto, una parte dell'indebito contestato (alla cui esatta quantificazione è stata anche rivolta l'istruttoria dibattimentale), è riferito all'asserita indebita erogazione alla XXX dell'Indennità Integrativa Speciale (IIS) e della 13^a mensilità sul presupposto della contemporanea sussistenza di un rapporto di lavoro in favore di terzi (nella specie, presso l'Amministrazione della Giustizia a decorrere dall'11 gennaio 1991), stante il divieto di cumulo previsto, rispettivamente, dagli artt. 99, comma 5 e 97, comma 1 del D.P.R. n. 1092/1973.

Ritiene il giudicante che trattasi d'indebito del tutto insussistente.

Ed invero, al momento in cui (2016) è stata acclarata la contemporanea sussistenza di un rapporto di impiego della ricorrente con l'Amministrazione della giustizia, le norme poste a fondamento dell'avanzata pretesa restitutoria risultavano essere state entrambe (e da tempo) espunte dall'ordinamento per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 566/1989 e n. 232/1992, in quanto ritenute in contrasto con l'art. 36, 1° comma della Costituzione nella parte in cui non prevedevano il limite di retribuzione per la nuova attività lavorativa del pensionato al di sotto del quale doveva ritenersi legittimo il cumulo integrale dei suddetti emolumenti sui due trattamenti (di attività e pensionistico).

Peraltro, con riguardo all'IIS, il Giudice delle Leggi, con l'ulteriore sentenza n. 204 del 1992, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 17, 1° comma, della legge n. 843 del 1978 e dell'art. 15 del d.l. n. 663 del 1979, nella parte in cui, analogamente, tali norme non stabilivano la misura della retribuzione, rispettivamente, erogata dalla Pubblica Amministrazione

o da terzi, oltre la quale diventavano operanti l'esclusione o il congelamento della indennità integrativa speciale sul trattamento pensionistico.

Alla luce del granitico orientamento della giurisprudenza di questa Corte, formatosi sulla scorta dei principi affermati nella soggetta materia dalla Corte Costituzionale con la successiva Ordinanza n. 438/1998, dal quale questo giudice non ha, quindi, motivo per discostarsi, le suddette pronunce, contrariamente a quanto opinato dall'INPS con l'impugnata nota n. 0277409 in data 19 luglio 2016, costituiscono delle classiche sentenze di accoglimento, nelle quali la dichiarazione di illegittimità costituzionale comporta, ai sensi degli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953, la cessazione di efficacia delle norme dichiarate incostituzionali (cfr., *ex multis*, questa Sezione sentt. nn. 381/2002, 773/2003, 54/2008).

Esse, quindi, come ogni decisione di accoglimento che espressamente non delimiti, come nel caso di specie, l'effetto retroattivo della declaratoria di incostituzionalità, implicano il divieto per chiunque (per il giudice, così come per l'Amministrazione) di fare applicazione delle norme dichiarate incostituzionali non solo in relazione a fatti futuri, ma anche con riferimento a situazioni sorte anteriormente alla loro pubblicazione (situazioni, queste, entrambe ricorrenti nella fattispecie all'esame, essendo stata assunta la XXX, come detto, in data 11 gennaio 1991).

Ne deriva che, non sussistendo (per essere stato espunto dall'ordinamento) il presupposto normativo posto a fondamento dell'esercitata pretesa restitutoria, devono dichiararsi, per tale ragione (restando, così, assorbiti i diversi motivi di gravame), illegittimi ed improduttivi di ogni effetto gli impugnati provvedimenti nella parte in cui accertano e contestano un indebito a tale specifico titolo, non essendo, in realtà, configurabile, nel caso di specie, alcuna indebita erogazione di indennità integrativa speciale e di 13[^] mensilità sul trattamento privilegiato in godimento della ricorrente.

Né, assume rilievo al riguardo - come dedotto dall'INPS con la nota in data 27 aprile 2021 in risposta all'Ordinanza istruttoria pronunciata all'esito dell'udienza del 16 febbraio 2021 - la circostanza che la XXX abbia, a suo tempo, asseritamente omesso dolosamente di comunicare l'instaurazione del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Amministrazione della Giustizia, per quanto trattasi di asserzione che si è dimostrata parzialmente infondata in corso di giudizio,

avendo parte ricorrente prodotto *in limine* documentazione comprovante la comunicazione alla Direzione Provinciale del Tesoro di Bari (che all'epoca aveva in carico la partita di pensione privilegiata indiretta) nel 1996 e, successivamente, all'INPDAP tramite il CAF, la percezione di un reddito di lavoro dipendente, ancorché ai fini di cui all'art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995, a cui pertiene l'altra voce d'indebito di cui si tratterà *infra*.

Conseguentemente, si rivela priva di significatività ai fini che ne occupano - come pure è di tutta evidenza - la circolare INPS n. 195 del 10.11.2016, richiamata dall'Istituto convenuto nella nota n. 0017162 in data 10 gennaio 2017, con cui l'indebito è stato rideterminato nel minor importo di € 67.319,36, in applicazione della più favorevole prescrizione quinquennale, rispetto a quella decennale originariamente (con la nota del luglio 2016) considerata ai fini del calcolo.

Invero, nel caso di specie non è ipotizzabile alcuna prescrizione, originando - per quanto sopra osservato - il diritto a percepire gli emolumenti *de quibus* direttamente dalla legge e non certo dalla suddetta circolare, la quale peraltro - come si evince chiaramente dalla sua lettura - disciplina, a fini organizzativi interni - le condizioni e le modalità per la loro erogazione nei confronti dei pensionati che non li avevano percepiti sino a quel momento, e non già, quindi, di coloro - come nel caso del XXX- che già ne godevano.

Conclusivamente, nessuna pretesa poteva essere avanzata dall'Istituto previdenziale per tale specifica voce d'indebito con conseguente dichiarazione di irripetibilità dello stesso.

2.- L'indebito derivante degli adeguamenti perequativi sulla pensione annua lorda e sull'IIS a decorrere dal 1° gennaio 2005 (data di cessazione della compartecipazione della figlia minorennе XXX), per effetto del superamento dei limiti previsti dalla Tab. F, richiamata dall'art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995.

Osserva preliminarmente il giudicante che tale voce d'indebito è stata rideterminata in corso di causa dall'INPS nell'importo di € 31.332,12 (cfr. nota in data 7 settembre 2022, in riscontro all'ordinanza istruttoria pronunciata a verbale dell'udienza del 17 maggio 2022) a seguito della produzione da parte del difensore di parte ricorrente di documentazione comprovante la cessazione della compartecipazione, con decorrenza dal 1° dicembre 2008 e non già dal 1° gennaio 2005, per effetto, dello *status* di studente universitario della figlia della ricorrente, XXX, successivamente al compimento del 21° anno di età, venuto meno con il conseguimento

della laurea specialistica avvenuta in data 4 novembre 2008.

Anche tale indebito, per quanto effettivamente sussistente, deve, nondimeno, ritenersi irripetibile per le ragioni di seguito esposte.

Osserva questo giudice che esso, nella sopraindicata misura di € 31.332,12, è scaturito - come si è avuto più volte modo di dire - dall'attuazione della normativa relativa alla regolamentazione del trattamento di reversibilità in favore dei superstiti, nonché del limite ad esso applicabile in caso di cumulo con i redditi del beneficiario (art. 1 comma 41 della legge n. 335/1995), successivamente alla cessazione della compartecipazione alla pensione della figlia XXX.

Con specifico riferimento al verificarsi di un indebito pensionistico derivante dalla sopra menzionata norma di legge, si sono pronunciate le Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 4/2008/QM, osservando che la sua applicazione implica *«... per la pubblica amministrazione, (...) accertamenti, variazioni e revisioni di carattere generale e di periodica cadenza, cui assoggettare tutte le partite di pensione appartenenti alla categoria dei “trattamenti pensionistici ai superstiti”, mediante immissione di dati ed elaborazioni da eseguire, senza adozione di provvedimento formale, a cura del competente centro di calcolo dell'Ente previdenziale previa acquisizione delle relative informazioni, con conseguente riconducibilità dell'attività al riguardo espletata dalla p.a. nelle previsioni di cui agli artt. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429, concernenti appunto le variazioni nei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale (quale va considerato in parte qua l'art. 1, comma 41, della legge n° 335 del 1995)...»*.

Le SS.RR. con la richiamata decisione hanno chiarito, in particolare, che l'Amministrazione dispone del termine di un anno per concludere la procedura e che, entro tale termine, l'INPS deve procedere al controllo ed alla revisione dei dati acquisiti, ai fini dell'applicazione del citato art. 1 comma 41, scaduto il quale cessa la fase provvisoria della liquidazione pensionistica, e il recupero dell'indebito - eventualmente corrisposto - resta subordinato alla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario del trattamento di reversibilità che abbia adempiuto *«...agli obblighi di comunicazione posti a suo*

carico, e ciò dovendosi riconoscere adeguata tutela a quei titolari dei predetti trattamenti i quali, pur avendo assolto (spontaneamente ovvero su richiesta dell'Istituto previdenziale) agli obblighi di comunicazione previsti per legge, si trovino ad essere destinatari, anche dopo la scadenza del termine annuale predetto (e a volte a ben più notevole distanza di tempo), di provvedimenti di recupero di indebiti formati e accumulati senza alcuna loro negligenza, piuttosto dovuti ad errori addebitabili all'inerzia della pubblica amministrazione, protrattasi oltre l'univoco limite temporale ragionevolmente fissato dal legislatore...».

Tali principi, pienamente condivisibili, vanno coordinati con le successive modifiche normative.

Al riguardo, viene in rilievo, innanzitutto, l'art. 15 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, secondo cui: *“A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali 14 di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”.*

A sua volta, l'art. 35, comma 10 bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, quale introdotto dall'art. 13, comma 6, lett. c), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ha statuito che: *“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni*

collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi 15 avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso".

A partire dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore dell'art. 13, comma 6, lett. c) d.l. n. 78/2010) opera poi un regime di vera e propria "alternatività" tra i sistemi di comunicazione, con l'effetto che, soltanto in mancanza di una tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, della dovuta dichiarazione dei redditi, si è imposto, a carico del pensionato, un onere di comunicazione dei dati reddituali direttamente all'Ente previdenziale di riferimento, con la possibilità che, in caso di non tempestiva comunicazione, quest'ultimo proceda alla sospensione del trattamento pensionistico.

Dal maggio 2010, pertanto, l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali all'Istituto Previdenziale (nel caso di titolarità di prestazioni legate al reddito) è assolto dal pensionato con l'indicazione degli stessi nella dichiarazione dei redditi annualmente inviata all'Agenzia delle Entrate.

Ne consegue che il pensionato è tenuto a comunicare formalmente all'Istituto Previdenziale (mediante il cd "modello RED") l'importo dei redditi rilevanti per l'erogazione corretta della prestazione, nella sola ipotesi in cui non provveda alla compilazione della dichiarazione dei redditi.

Tale impostazione, peraltro, risulta suffragata dallo stesso INPS con la circolare n. 195 del 30 novembre 2015.

Ritiene il giudicante che, nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente in corso di causa emerge inequivocabilmente che la XXX ha puntualmente adempiuto ai suddetti obblighi di legge e che, pertanto, sussistano tutti gli elementi per ritenere che la stessa abbia ricevuto in buona fede gli emolumenti che le sono stati corrisposti a titolo

di pensione indiretta, facendo affidamento sulla loro corretta quantificazione, non avendo, conseguentemente, motivo per ritenere che gli stessi potessero superare i limiti di cumulo previsti dalla tabella F di cui all'art. 1, comma 41 della Legge n. 335/1995, per effetto del reddito di lavoro dipendente contemporaneamente percepito.

Ed invero, è stato comprovato, non solo che la XXX - come anticipato al precedente punto 1 - ha comunicato la percezione di un reddito di lavoro dipendente alla DPT di Bari, già nel 1996 e, successivamente, all'INPDAP tramite il CAF, negli anni dal 2004 al 2007, ma soprattutto, ha regolarmente presentato le dichiarazioni dei redditi relative agli anni successivi al 2008 (vale a dire agli anni in cui il reddito di lavoro dipendente, a seguito della cessazione della compartecipazione della figlia XXX, avrebbe potuto, come in effetti ha avuto a posteriori, rilievo ai fini del superamento dei limiti di cumulo di cui alla richiamata tabella F), risultando le stesse regolarmente inserite nel cassetto fiscale personale.

In relazione a quanto suesposto, considerato che non risultano comportamenti colposi imputabili alla XXX, che nell'arco temporale intercorso, dal 2008 al 2016, non è intervenuto alcun provvedimento che potesse palesare l'errore nella liquidazione della pensione indiretta di privilegio in godimento e che l'amministrazione era in possesso di tutti gli elementi necessari per procedere ad una corretta liquidazione della stessa, sin dall'epoca della cessazione della compartecipazione alla pensione della figlia, non può che concludersi nel senso della sussistenza, in capo alla ricorrente, del legittimo affidamento sulla correttezza del trattamento percepito, sino all'avvenuto accertamento dell'indebito.

Per l'effetto, vanno restituite all'interessata le ritenute *medio tempore* effettuate ai fini del suo recupero coattivo in via amministrativa sino alla data in cui sono state sospese in esecuzione dell'Ordinanza n. 110/2017, oltre interessi legali dalla data in cui ciascuna di esse è stata operata e sino al soddisfo.

3.- Sulle spese.

In ragione della peculiarità e complessità della fattispecie dedotta in giudizio, nonché del suo svolgimento che ha comportato una lunga e articolata attività istruttoria, ritiene il giudicante che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 10 ottobre 2023.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Depositata in Segreteria il 03.01.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi della parte ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Depositata in Segreteria il 03.01.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del

Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano

le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Bari, 03.01.2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)